

Email di lavoro, il Garante privacy riduce i metadati da cancellare

Adempimenti

Pubbligate le nuove linee guida che sostituiscono le precedenti, già sospese

L'obbligo riguarda dati registrati in automatico dai sistemi di posta

Giampiero Falasca

Il Garante privacy, con provvedimento del 6 giugno (diffuso ieri), rivede in maniera importante le linee guida pubblicate il 6 febbraio sui tempi di conservazione dei metadati delle email, che avevano suscitato un allarme diffuso nelle imprese. Il nuo-

vo testo sembra trovare un punto di equilibrio diverso, e maggiormente gestibile a livello aziendale, rispetto a quello precedente.

La prima rilevante differenza consiste nella nozione di metadati cui fanno riferimento le nuove linee: vengono ricondotte in questa nozione le informazioni registrate nei log generati dai sistemi server di gestione e smistamento della posta elettronica. Si tratta delle informazioni relative alle operazioni di invio e ricezione e smistamento dei messaggi, che possono comprendere gli indirizzi email del mittente e del destinatario, gli indirizzi IP dei server o dei client, gli orari di invio, di ritrasmissione o di ricezione, la dimensione del messaggio, la presenza e la dimensione di eventuali allegati e, in certi casi, anche l'oggetto del messaggio spedito o ricevuto.

Questa nozione, molto più precisa

della precedente, è accompagnata da un chiarimento importante: i metadati cui si riferisce il documento sono quelli registrati automaticamente dai sistemi di posta elettronica e non vanno in alcun modo confusi con le informazioni contenute nei messaggi stessi, nel corpo delle email, e nemmeno con le informazioni integrate nei messaggi che formano il cosiddetto envelope, ovvero l'insieme delle intestazioni tecniche strutturate che documentano l'instradamento del messaggio, la sua provenienza e altri parametri tecnici.

Un chiarimento importante, che sembra risolvere in partenza tutte le preoccupazioni sorte nei mesi scorsi circa le difficoltà che si sarebbero create nell'indicizzazione e nella ricerca delle vecchie email per via dei ridotti tempi di conservazioni dei metadati. Difficoltà che sembrano scongiurate con l'adozione di questa

nuova definizione.

Dopo aver ristretto in modo chiaro e preciso il perimetro applicativo delle linee guida, il Garante stabilisce che, per i metadati necessari ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica, l'attività di raccolta e conservazione, all'esito di valutazioni tecniche e nel rispetto del principio di responsabilizzazione, possa essere effettuata, di norma, per un periodo limitato a pochi giorni; a titolo orientativo, tale conservazione non dovrebbe comunque superare i 21 giorni.

L'eventuale conservazione per un termine ancora più ampio potrà essere effettuata solo in presenza di particolari condizioni che ne rendano necessaria l'estensione, comprovandole adeguatamente in applicazione del principio di accountability previsto dalla normativa vigente.